

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 8 febbraio 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. ASTENGO; Bassi (AVV. BADARO) c. Ministero delle finanze.*

Impiegati governativi — Indennità di residenza in Roma — Impiegato con prole — Figli non conviventi col padre e anch'essi impiegati (L.7 luglio 1876, art.7).

L'impiegato governativo con prole, residente in a Roma, ha diritto all'indennità massima di residenza di cui all'art.7 della legge 7 luglio 1876, sebbene i figli non convivano con lui né stiano a suo carico, e per essere anch'essi impiegati governativi residenti in Roma, percepiscano una indennità propria di residenza.

La Sezione, ecc. — Attesoché per la risoluzione della presente controversia occorre anzitutto tener presenti le varie disposizioni che furono sanzionate per accordare agli impiegati civili, governativi, con sede in Roma, una speciale indennità.

Queste disposizioni sono le seguenti:

Con legge 30 giugno 1872, n. 892, è stato disposto:

« Art.1. Agli impiegati civili e di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che hanno sede stabile in Roma è concessa una indennità d'alloggio nella seguente misura:

di lire 20 mensili agli impiegati celibi;

di lire 25 mensili ai coniugati senza prole;

di lire 30 mensili ai coniugati, la cui famiglia sia formata almeno di tre

persone».

Successivamente con la legge 7 luglio 1876, n. 3212, è stato disposto:

« Art. 7. Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato con sede in Roma rimane col 1° gennaio 1877 assegnata una indennità di residenza di lire 250 per gli scapoli, di lire 300 per gli ammogliati, e di lire 400 per gli ammogliati ed i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi.... ».

E colla stessa legge si dichiarò derogata la legge del 30 giugno 1872, n. 892, sulla indennità di alloggio per gli impiegati residenti in Roma.

Con regolamento approvato col R. D. 23 novembre 1876, n. 3524, per la esecuzione della detta legge, è stato disposto:

« Art. 3. Compete l'indennità fissa di lire 250 o di lire 200 all'impiegato od usciere celibe, o vedovo senza prole, e che non conviva con genitori; di lire 300 o 250 all'impiegato od usciere con moglie, o un figlio, o uno dei genitori conviventi con esso; di lire 400 o 300 all'impiegato od usciere la cui famiglia si compone di più di due persone, sia che si tratti della moglie, di figli, o di genitori che convivano con esso.

« Art. 4. Il diritto a conseguire una indennità fissa superiore alla minima deve risultare da uno stato di famiglia rilasciato in carta libera dall'autorità municipale, ovvero da uno stato di famiglia firmato dall'impiegato e munito del visto del rispettivo capo di ufficio.

«... Gli impiegati residenti in Roma che per legge o per concessione governativa sono forniti di alloggio a carico dello Stato, della Provincia o del Comune, non hanno diritto alla indennità di residenza.

« Art. 5. L'impiegato deve denunciare, nel termine di un mese, le variazioni che avvengono nella propria famiglia, sia che portino aumento nella indennità fissa, in causa di matrimonio dello stesso

impiegato, di nascita di figli ecc...; sia che portino diminuzione in causa di morte od altro, producendo, nei casi di aumento, un attestato rilasciato in carta libera dell'autorità municipale, che indichi la data dell'avvenuta variazione. La denuncia dell'impiegato, corredata, nei casi di aumento, dall'attestato municipale, deve essere unita al primo mandato di pagamento od al prospetto di variazione alla iscrizione nei ruoli delle spese fisse...».

E finalmente col R. D. del 19 luglio 1888, n. 5599, essendosi riconosciuto in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione di Roma del 28 giugno 1887, che l'art. 3 del regolamento 23 novembre 1876 in qualche parte contraddiceva alla legge ed era quindi incostituzionale, fu modificato nel seguente modo:

« Art.1. All'art.3 del regolamento 23 novembre 1876, n. 3524, è sostituito il seguente:

« Art. 3. Compete l'indennità fissa:

di lire 250 o 200 all' impiegato od usciere celibe o vedovo senza prole, e che non convive coi genitori;

di lire 300 o 250 all' impiegato od usciere con moglie senza prole;

di lire 400 o 300 all' impiegato od usciere ammogliato o vedovo con uno o più figli, oppure coi genitori o con un solo di questi con lui convivente ».

Attesoché, ciò premesso, occorre esaminare se la legge 7 luglio 1876 ha richiesto che per accordare agli impiegati ammogliati con figli, residenti in Roma, la indennità di residenza nella misura massima di lire 400, sia necessario che i figli convivano coi genitori e siano a loro carico.

Attesoché trattandosi della interpretazione di un testo di legge, bisogna attenersi alla regola sancita nell'art.3 disp. prelim. cod. civ., secondo la quale nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Attesoché dalle premesse disposizioni chiaro emerge che se dapprima il legislatore volle venire in aiuto agli impiegati civili residenti in Roma per il rincaro degli alloggi, e quindi fu accordata ad essi una indennità *di alloggio*, poi riconobbe che tale indennità non era sufficiente per le altre maggiori spese che pure si richiedevano pel soggiorno in Roma, e alla indennità *di alloggio* fu sostituita la indennità *di residenza*, che variò da un minimo di lire 250 ad un massimo di lire 400, secondo che si trattava di impiegati scapoli, di ammogliati senza prole, o di ammogliati o vedovi con prole, o scapoli con genitori viventi con essi.

Attesoché né nella legge del 1872, né in quella del 1876, si mise alcuna condizione *di convivenza o di carico* per gli ammogliati con prole.

Attesoché tale condizione non fu posta nemmeno nel regolamento emanato per l' esecuzione della detta legge del 1876.

Attesoché quando le parole della legge sono chiare, non è lecito fare distinzioni.

Attesoché non regge neppure la eccezione che le parole della legge non corrispondano allo spirito di essa; essendo noto che mentre nel progetto di legge, presentato alla Camera dei deputati, l'art.7 concedeva l'indennità di lire 400 agli ammogliati e ai vedovi con famiglia *di almeno tre persone*, la Commissione parlamentare cambiò espressamente queste parole con le altre di *ammogliati e vedovi con prole*, le quali restarono nella legge a fare manifesta prova che il legislatore non intendeva subordinare la misura massima dell'indennità ad alcuna considerazione di più o di meno, e che gli bastava riferirsi al fatto dell'esistenza della prole.

Attesoché d'altronde non sarebbero state nemmeno ammissibili le due condizioni della convivenza della *prole* e del *carico*, delle quali tace la legge, per dare diritto alla indennità *massima*, poiché all'Amministrazione sarebbero mancati i mezzi del controllo per accertare quando i figli sieno o non a carico del genitore, o se convivono temporaneamente col medesimo, e se, usciti dalla casa del padre, o trovato un collocamento o un impiego, il padre non abbia più a pensare ad essi. Né per appurare tutti

questi estremi sarebbe lecito imporre all'impiegato la presentazione di documenti, senza eccedere la espressa disposizione dell' art.5 del regolamento, il quale, approvato in conformità alla legge, ha stabilito tassativamente quali siano documenti che devono prodursi per ottenere la indennità di residenza, e fra essi non ve ne ha alcuno che valga a chiarire gli estremi che si dovrebbero a tal fine tenere presenti.

Attesoché una diversa interpretazione condurrebbe alla conseguenza che si aggiungerebbe alla legge, la quale ha detto tassativamente a quali classi di impiegati compete, nelle accennate misure, la indennità di residenza, e si verrebbero a creare nuove categorie dalla legge non contemplate.

Attesoché, del resto, quando si è voluto tener conto della *convivenza* e del *carico*, lo si è detto espressamente, come si è fatto col R. D. del 1° novembre 1876, n.3450 (emanato anch' esso per la esecuzione dell'art.9 della citata 7 luglio 1876), relativo alle indennità di trasferimento spettanti agli impiegati, nel quale all' art.3 espressamente è stato stabilito che « gli impiegati riceveranno un compenso...per la moglie e per ciascuno dei figli di età superiore agli anni tre che siano effettivamente a loro carico che li seguano nella nuova residenza»; e che «l'avvenuto viaggio e le condizioni di famiglia dell'impiegato dovranno provarsi coll'attestazione del capo d' ufficio del luogo di arrivo ».

Attesoché le considerazioni sovra esposte dimostrano chiaramente che l'indennità massima di residenza compete eziandio a chi ha figli, quand'anche questi siano pure impiegati dello Stato con residenza in Roma, poiché la nomina ad un impiego del figlio non può far perdere al padre la qualità di ammogliato con prole; e le indennità devono essere tante quante sieno le persone che hanno un impiego governativo in Roma, e la misura di ciascuna deve essere stabilita per sé secondo che l'impiegato, cui è attribuita l'indennità, si trova in una delle tre condizioni previste dal legislatore.

Attesoché quindi non ha alcun fondamento la eccezione che il pagamento contemporaneo dell'indennità massima al padre e di quella al figlio implicherebbe effettivamente una duplicazione di spesa; poiché, come si disse più sopra, le indennità di residenza devono applicarsi indipendentemente le une dalle altre secondo che ciascuno vi ha diritto.

Attesoché se sono meritevoli di considerazione gli argomenti che sono stati addotti in contrario, e se certamente sono tali da tenerne conto se si trattasse di nuove disposizioni da emanare a modificazione di quelle in vigore, ogni ragionamento però deve cedere di fronte alle tassative prescrizioni della legge vigente.

Per questi motivi ecc.